



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 100/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al

n.62141 del registro segreteria, proposto da **MATTIA BASTONI**, nato

a Cesena il 6 agosto 1984, C.F. BSTMTT84M06C573G, rappresentato

e difeso dall'Avv. Gianluca Fortibuoni, C.F. FRTGLC68M17C573O,

indirizzo p.e.c. gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu,

presso il quale è eletto domicilio digitale;

CONTRO

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la regione **EMILIA-ROMAGNA**, in persona del

Procuratore regionale p.t.;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

E NEI CONFRONTI DELLA

	- FABILIA MILANO MARITTIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	
	GIUDIZIALE , Codice fiscale 02565930399, indirizzo p.e.c.	
	lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it , in persona dei	
	liquidatori giudiziali D.ssa Maria Renzi (Codice fiscale	
	RNZMRA77P60D458E – indirizzo p.e.c. mariarenzi@legalmail.it) e	
	Dott. Andrea Monari (Codice fiscale MNRNDR74T28A944K – indirizzo	
	p.e.c. andrea.monari@registerpec.it), non costituita;	
	AVVERSO	
	la sentenza n.91/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Emilia-Romagna, depositata il 14 novembre 2024.	
	Visti l’atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2026, svolta con l’assistenza	
	del dott. Gianfranco Lepore, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore,	
	l’Avv. Gianluca Fortibuoni per l’appellante e il Pubblico Ministero nella	
	persona del Viceprocuratore generale dott. Arturo Iadecola.	
	FATTO	
	1. La Procura della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna ha	
	chiesto la condanna, per dolo e in via solidale, della FABILIA MILANO	
	MARITTIMA s.r.l. e del relativo amministratore unico e rappresentante	
	legale all’epoca dei fatti, sig. MATTIA BASTONI, al pagamento di euro	
	10.601,50 (oltre accessori) in favore del Comune di Cervia.	
	La richiesta di condanna deriva dall’omesso riversamento al Comune	
	di Cervia dell’intera somma riscossa dalla citata società, nei mesi da	
	maggio a settembre 2021, a titolo di imposta di soggiorno. In	
	particolare, gli ospiti della struttura ricettiva denominata “Fabilia	
	2	

	a prescindere dal riconoscimento a quest'ultimo della qualifica di	
	agente contabile o di responsabile dell'imposta, determina	
	l'instaurazione di un rapporto di servizio; l'albergatore, nel riversare	
	l'imposta, non adempie un suo obbligo tributario, con conseguente	
	insussistenza della giurisdizione tributaria; il legislatore, nel 2020, ha	
	ritenuto non contestabile all'albergatore il reato di peculato solo per	
	una scelta discrezionale; l'albergatore "responsabile di imposta" è,	
	comunque, depositario di denaro pubblico e, quindi, è agente	
	contabile.	
	La Sezione regionale ha, quindi, accolto, nel merito, la domanda della	
	Procura regionale e ha condannato, con vincolo di solidarietà, FABILIA	
	MILANO MARITTIMA s.r.l. e MATTIA BASTONI (amministratore unico	
	e rappresentante legale all'epoca dei fatti) al pagamento di euro	
	10.601,50 (oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese) in	
	favore del Comune di Cervia.	
	3. L'appellante MATTIA BASTONI ha chiesto di riformare la	
	menzionata sentenza n.91/2024 con vittoria di spese. Il BASTONI	
	chiede che, in via pregiudiziale principale, sia dichiarata	
	l'inammissibilità dell'atto di citazione per omessa notifica nei suoi	
	confronti dell'invito a dedurre e, in via pregiudiziale subordinata, che	
	sia dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione e, infine, che	
	sia dichiarato il difetto di giurisdizione contabile.	
	A sostegno della propria domanda, l'appellante rileva, quale primo	
	motivo di appello, l'omessa notifica nei suoi confronti dell'invito a	
	dedurre e dell'atto di citazione.	
	4	

	soggettivo (dolo), ha anche rappresentato che non è stato valorizzato	
	dal Giudice di prime cure l'avvenuto versamento al Comune di due	
	terzi di quanto richiesto.	
	L'appellante contesta, infine, la condanna al pagamento delle spese.	
	Ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure, in applicazione dell'art.31	
	c.g.c., considerando la questione della giurisdizione e il mutamento	
	giurisprudenziale, avrebbe dovuto disporre la compensazione.	
	Il BASTONI ha successivamente depositato copia dell'ordinanza	
	n.1527/2026 delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la quale	
	è stato dichiarato il difetto di giurisdizione contabile e la sussistenza	
	della giurisdizione tributaria per analoga vicenda e le conclusioni della	
	Procura generale presso la Corte di cassazione in un regolamento	
	preventivo di giurisdizione riferito a controversia del tutto	
	sovrapponibile alla presente.	
	4. La Procura generale, nelle sue conclusioni, ha sostenuto che anche	
	dopo la suddetta pronuncia delle Sezioni unite della Corte di	
	cassazione sussistono argomenti per confermare la qualità di agente	
	contabile dell'albergatore e, quindi, la giurisdizione della Corte dei	
	conti. In sostanza, secondo la Procura generale, nulla esclude che in	
	capo all'albergatore possano coesistere le qualità di "responsabile di	
	imposta" e di "agente contabile", essendo diversi i relativi presupposti	
	e le obbligazioni che gravano su tali figure. Le modifiche normative che	
	avrebbero sottratto alla Corte dei conti la giurisdizione su tali giudizi,	
	vincolando l'albergatore al versamento dell'imposta anche in assenza	
	di versamento da parte del cliente, risulterebbero, infatti, ispirate	
	6	

	dall'esigenza di garantire una più agevole riscossione del tributo e di	
	rafforzare la posizione dell'Erario comunale.	
	La Procura generale ha confermato anche la regolarità della notifica	
	al sig. BASTONI dell'invito a dedurre (ex art.140 c.p.c.) e dell'atto di	
	citazione (ex art.143 c.p.c.).	
	Nel merito, la parte pubblica ha sostenuto che l'immedesimazione	
	organica alla base della condanna, contestata al BASTONI, deriva dalla	
	sua incontestata qualità di amministratore della società e che il	
	pagamento tardivo di una parte del tributo non vale certamente a	
	escludere la coscienza e volontà dell'originario inadempimento.	
	Con riferimento alle spese, ad avviso della Procura generale va	
	rigettata la richiesta di compensazione, atteso che l'accoglimento della	
	domanda di condanna non è dipeso da nuove questioni o da un	
	mutamento giurisprudenziale intervenuto solo successivamente	
	5. Nell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le	
	considerazioni e le conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo	
	accoglimento. L'Avv. Fortibuoni, per l'appellante, ha richiamato la	
	recente sentenza n.51/2026 di questa Sezione, depositata il 17 marzo	
	2026, nella quale, per analoga questione, è stata affermata la	
	giurisdizione tributaria in luogo di quella contabile.	
	La causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio riguarda il parziale mancato versamento al	
	Comune di Cervia, da parte della FABILIA MILANO MARITTIMA s.r.l. e	
	del relativo amministratore unico e rappresentante legale all'epoca dei	
	7	

	fatti sig. MATTIA BASTONI, dell'imposta di soggiorno, pagata dai clienti	
	della struttura ricettiva denominata " <i>Fabilia Family Resort Milano</i>	
	<i>Marittima – Lido</i> " nei mesi da maggio a settembre 2021.	
	L'imposta di soggiorno posta a carico di coloro che alloggiano in	
	strutture ricettive ubicate nel territorio degli Enti che l'hanno prevista,	
	all'epoca dei fatti, era, come attualmente, disciplinata essenzialmente	
	dall'art.4 del d.lgs. n.23/2011 che, con il comma 1-ter inserito dal	
	decreto-legge n.34/2020 (convertito in legge n.77/2020), attribuisce al	
	gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento al	
	Comune dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. L'art.5-	
	<i>quinquies</i> del decreto-legge n.146/2021 (convertito in legge	
	n.215/2021), espressamente qualificato come norma di	
	interpretazione autentica, ha successivamente stabilito che la	
	suddetta norma sull'imposta di soggiorno si intende applicabile anche	
	ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore	
	del decreto-legge n.34/2020).	
	2. Il Collegio ritiene di dover trattare preliminarmente, per il suo	
	valore assorbente, l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile	
	sollevata dall'appellante a seguito dell'ordinanza n.1527/2026 delle	
	Sezioni unite della Corte di cassazione.	
	L'eccezione è fondata per le medesime ragioni illustrate nella	
	precedente sentenza n.51/2026 di questa Sezione, alla quale si rinvia	
	ai sensi dell'art.39, comma 2, lettera d), c.g.c. Come, infatti, riportato	
	nella già richiamata sentenza, le Sezioni unite della Corte di	
	cassazione, con la recente ordinanza n.1527/2026, pubblicata il 23	
	8	

	gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a	
	oggetto l'omesso riversamento, in favore del Comune, dell'imposta di	
	soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, hanno	
	dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del	
	Giudice tributario. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che, a	
	seguito dell'art.180, comma 3, del decreto-legge n.34/2020 (che ha	
	introdotto il comma 1-ter dell'art.4 d.lgs. n.23/2011), che individua il	
	gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, <i>“l'obbligo dei</i>	
	<i>gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia</i>	
	<i>natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della</i>	
	<i>loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti</i>	
	<i>tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della</i>	
	<i>giurisdizione tributaria”.</i>	
	È stato dunque escluso che, con l'entrata in vigore della menzionata	
	novella, possa permanere, in capo all'albergatore, la qualifica di agente	
	contabile e l'obbligo di resa del conto. Sul punto va rimarcato in	
	particolare che il legislatore ha posto, a carico dell'albergatore, una	
	obbligazione che, diversamente da quanto avviene per l'agente	
	contabile, prescinde totalmente dall'avvenuto versamento dell'imposta	
	da parte del cliente. Conseguentemente, non può essere accolta la tesi	
	della Procura generale secondo la quale la giurisdizione contabile in	
	materia sussiste perché l'albergatore continua a rivestire anche il ruolo	
	di agente contabile in quanto maneggia denaro, acquisito dai clienti	
	della struttura, da riversare al Comune e dunque a destinazione	
	pubblica, avendo infatti la pronuncia sopra menzionata evidenziato	
	9	

che “Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento d'imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”.

La Suprema Corte ha anche precisato che nessun rilievo dirimente sulla questione può essere assegnato ai regolamenti comunali e alla circostanza che i medesimi demandino all'albergatore una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto già con precedente pronuncia (ord. n. 22891 del 19.08.2024) le Sezioni unite hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l'esame delle controversie aventi a oggetto l'opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, mentre compete alla giurisdizione ordinaria l'esame delle controversie aventi a oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi

	procedurali.	SENT. 100/2026
	L'orientamento illustrato che esclude, in materia di mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno, la giurisdizione contabile in favore della giurisdizione tributaria, dopo la menzionata ordinanza n.1527/2026 ha trovato unanime conferma nelle altre sentenze d'appello di questa Corte finora pronunciate sulla questione (Corte conti, Sez. I Appello, 11 marzo 2026, n.59; <i>idem</i> , 18 marzo 2026, n.61; <i>idem</i> , 13 aprile 2026, n.77; <i>idem</i> , 13 aprile 2026, n.78; <i>idem</i> , 13 aprile 2026, n.79; Sez. II Appello, 17 marzo 2026, n.51).	
	2. In definitiva, per le ragioni illustrate, nell'accogliere l'appello, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione nella presente controversia in favore del Giudice tributario.	
	È assorbita ogni altra questione.	
	3. In considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, si dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara, in relazione al presente giudizio, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice tributario.	
	Le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	11	

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.

SENT. 100/2026

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 GIUGNO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco